



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2023
COM(2023) 41 final

2023/0014 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell'allegato A di tale convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in riferimento alla prevista adozione di decisioni volte a modificare l'allegato A inserendovi il Dechlorane plus, il metossicloro e l'UV-328.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Stoccolma

Obiettivo della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP). La convenzione è entrata in vigore il 17 maggio 2004. L'Unione europea è parte dell'accordo¹. La convenzione prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per porre fine alla produzione, all'uso, all'importazione e all'esportazione dei POP, per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni POP.

2.2. La conferenza delle parti

Istituita dall'articolo 19 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione; si riunisce di norma ogni due anni per monitorarne l'applicazione e riesamina le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC, Persistent Organic Pollutants Review Committee).

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, alcune parti hanno presentato al segretariato proposte di inclusione del Dechlorane plus, del metossicloro e dell'UV-328 nell'allegato A della convenzione, proposte che sono state esaminate dal POPRC a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4. Il POPRC ha raccomandato alla conferenza delle parti di includere il metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche e il Dechlorane plus e l'UV-328 con deroghe specifiche. La procedura di adozione delle modifiche degli allegati è disciplinata dall'articolo 22 della convenzione.

In conformità dell'articolo 23 della convenzione, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, le organizzazioni regionali di integrazione economica come l'UE dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della convenzione.

2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti

Nella sua undicesima riunione ordinaria, la conferenza delle parti valuterà l'adozione di decisioni relative all'inclusione del Dechlorane plus, del metossicloro e dell'UV-328 nell'allegato A (eliminazione), nell'allegato B (limitazione) e/o nell'allegato C (produzione non intenzionale) della convenzione.

La finalità delle decisioni è l'inclusione negli allegati A, B e/o C, che comporta che le sostanze chimiche siano sottoposte a misure volte a eliminarne o a limitarne la produzione e l'uso, compresa la riduzione o l'eliminazione delle emissioni di POP derivanti da produzione non intenzionale.

Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza dell'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, il quale così recita: "La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli

¹ GUL 209 del 31.7.2006, pag. 1.

allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è di sostegno all'inclusione del Dechlorane plus, del metossicloro e dell'UV-328, in linea con le pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC).

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, alcune parti hanno presentato al segretariato proposte di inclusione del Dechlorane plus, del metossicloro e dell'UV-328 nell'allegato A della convenzione, proposte che sono state esaminate dal POPRC a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4. Il POPRC ha esaminato le proposte applicando i criteri di selezione conformemente all'allegato D della convenzione e ha concluso che esse soddisfano tali criteri. Dopo aver valutato i profili di rischio del Dechlorane plus, del metossicloro e dell'UV-328 e aver deciso che, a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, tali sostanze possono provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, il POPRC ha raccomandato alla conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilità di includere il metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche e il Dechlorane plus e l'UV-328 con deroghe specifiche.

Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di Dechlorane plus, metossicloro e UV-328, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione. La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2019/1021, che recepisce la convenzione di Stoccolma nell'Unione, e ne integra l'attuazione. Essa è pienamente in linea con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

La proposta è coerente con l'orientamento generale del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), in quanto entrambi prevedono criteri che non consentono, in linea di principio, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze attive che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Per assicurare coerenza, un documento di intesa comune² esamina il rapporto tra la convenzione di Stoccolma, il regolamento (UE) 2019/1021 e il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le limitazioni e i requisiti di autorizzazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti*

² http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases_en

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell'allegato A di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/507/CE del Consiglio⁴ l'Unione ha concluso la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 17 maggio 2004.
- (2) A norma dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le relative misure di controllo.
- (3) Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti decisioni tese a includere altre sostanze chimiche nell'allegato A della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l'Unione.
- (5) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di Dechlorane plus, metossicloro e UV-328, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e in eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritto questo punto, tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC), è la seguente:

- (a) sostenere l'inclusione del Dechlorane plus nell'allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC;

⁴ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

- (b) sostenere l'inclusione del metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche;
- (c) sostenere l'inclusione dell'UV-328 nell'allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione e di eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritto questo punto, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all'articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente